



Operai ed impiegati (consorzi di bonifica)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

157 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/06/2007	ad oggi	1%	retribuzione lorda	1%	retribuzione lorda	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

AGRIFONDO

Dal 20/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Nessuna previsione contrattuale.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Accordo 20/06/2007. Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO.
- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- **attualmente il CCNL Operai ed impiegati (consorzi di bonifica) non prevede esplicitamente la devoluzione di una quota di TFR a forme di previdenza complementare e, dunque, i lavoratori che non versino il TFR alla fondazione ENPAIA potranno optare per il versamento di una quota di TFR maturando non inferiore al 50% del TFR stesso. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.**

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Indice:

09/12/2019 CCNL Accordo di rinnovo
28/09/2016 CCNL Accordo di rinnovo
20/06/2007 CCNL Accordo previdenza complementare
02/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo
17/04/2002 CCNL Testo definitivo
11/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo
09/06/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio
06/03/1996 CCNL Testo definitivo
31/07/1994 CCNL Accordo di rinnovo

09/12/2019

Verbale di stipula

Il giorno 9 dicembre 2019, in Roma, tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la FILBI-UIL

Premesso

- che le parti come sopra costituite, intendono evidenziare le funzioni che i Consorzi di bonifica svolgono sul territorio, secondo i principi fondamentali della legislazione nazionale e le norme specifiche dettate dalle leggi regionali, per la difesa e protezione del suolo, per l'approvvigionamento e la gestione delle acque a prevalente uso irriguo e per la tutela dell'ambiente, ritenendo importante, infatti, ricordare che la bonifica, in relazione al modificarsi delle esigenze del territorio e della società, ha adeguato la propria azione: da bonifica igienica, a bonifica idraulica, a bonifica di valorizzazione e sviluppo attraverso l'irrigazione, a bonifica di salvaguardia ambientale;

- che i Consorzi di bonifica per il loro continuo processo di rinnovamento, attualmente, costituiscono sul territorio italiano i soggetti operativi che offrono un decisivo contributo alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare, nonché al settore delle energie rinnovabili e che ciascuno di questi settori contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo economico sostenibile ed alla competitività del Paese Italia legati alla distintività ed originalità richiesta dal mercato globale.

Prendono atto

- del percorso evolutivo che ha permesso di riconoscere, oggi, alla bonifica integrale il tratto distintivo della multifunzionalità, avallato dalla stessa Corte Costituzionale. Un ruolo strategico sul territorio, con riferimento specifico alla sicurezza fisica dello stesso, realizzata attraverso le attività di prevenzione e riduzione del rischio idraulico, per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico, per gli usi di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi: alla sicurezza territoriale si unisce, con l'apporto di disponibilità di acqua attraverso l'irrigazione, la sicurezza alimentare e quella ambientale. Le acque irrigue infatti non determinano soltanto l'aumento di produttività dei terreni, ma garantiscono la qualità dei prodotti e consentono programmazione ed elasticità delle produzioni;

- della fondamentale incidenza dell'irrigazione sull'ambiente in relazione alla tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso l'azione di ricarica delle falde che contribuiscono alla tutela del sistema idrico sotterraneo, al mantenimento della biodiversità né può sottovalutarsi la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturalistico attraverso le risorgive ed i fontanili, alimentati dalle irrigazioni a scorrimento della pianura padana.

- della necessità di un riposizionamento del ruolo dei Consorzi nei confronti del territorio, dei cittadini, delle imprese tutte e dell'opinione pubblica, privilegiando, nei contenuti e negli atteggiamenti, la ricerca di una nuova e diversa reputazione riconosciuta "da terzi", la trasparenza interna ed esterna al sistema, l'assunzione di responsabilità nel fornire risposte dettate dai cambiamenti climatici e dalle richieste dei cittadini;

- di proseguire in tempi ragionevolmente rapidi, nelle attività di miglioramento per continuare ad essere da stimolo e da esempio al territorio, e con lo sguardo teso verso obiettivi ad alto impatto reputazionale e di elevata concretezza.

Tenuto conto

- che la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e che i Consorzi hanno provveduto negli anni a dare vita alla necessaria concertazione e collaborazione sul territorio attraverso gli strumenti che la legislazione contempla: in molte regioni i Consorzi di bonifica figurano tra gli attori/ animatori principali delle azioni ambientali, a fianco degli altri soggetti, pubblici e privati, interessati e impegnandosi, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi .

Sottolineano

- l'autorevolezza del Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riferimento puntuale per la disciplina nazionale e regionale di settore che ha dettato il ruolo, le funzioni ed i poteri dei Consorzi di bonifica e che rappresenta un chiaro esempio di competenza concorrente Stato-Regioni per il governo del territorio, come riconosciuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale .

Auspicano

- un rafforzamento dell'autogoverno con la costante riduzione di ano-male e, in molti casi, ultradecennali situazioni di gestioni commissariali; principi che trovano già riscontro nelle linee guida dei Consorzi di bonifica attraverso la delimitazione territoriale di competenza e l'autogoverno, ossia la partecipazione diretta dei consorziati, ma che vanno implementati e rafforzati strumentalmente. Confermano infatti che l'autogoverno costituisce elemento di forza del sistema consortile di particolare valenza istituzionale ed economico-sociale, atteso che per i consorziati, oltre che l'amministrazione dell'ente consortile, è prevista la partecipazione finanziaria.

Considerato

- che con nota 5 aprile 2018 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno disdetto il CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2018;
- che con successiva nota del 1° ottobre 2018 Le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo del citato CCNL 24 luglio 2017; che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo del più volte citato CCNL 24 luglio 2017 sono iniziate in data 18 dicembre 2018;
- che dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti in sede tecnica, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rap-presentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere su specifici punti della trattativa che avrebbero potuto consentire una intesa tra le parti ;
- che conseguentemente, le parti hanno ritenuto, con senso di responsabilità, definire la trattativa attraverso l'individuazione di una soluzione di compromesso che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di contenimento dei bilanci dei Consorzi e delle aspettative dei lavoratori .

Tutto ciò premesso e considerato

- le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro .

PARTE I - DISCIPLINA COMUNE

TITOLO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI

CAPO VI - PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE

Art. 104 - Previdenza integrativa

Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO .

In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta , sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.

Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO.

Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO .

L'individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza complementare del settore consortile è stabilita dall'ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costituisce parte integrante ed essenziale.

PARTE II - DISCIPLINA SPECIFICA

TITOLO I - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 146 - Estensione del Fondo di previdenza

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà

liquidata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dall'1° gennaio 1985 presso l'Istituto di credito tesoriere del Consorzio, con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall'1° gennaio 1985 e fino alla data di cessazione del rapporto.

Qualora non si proceda all'anzidetto accantonamento presso un istituto di credito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipendenti di cui al 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del medesimo 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dall'1° gennaio 1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2° comma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua corrispondente a quella riconosciuta in ciascun anno dall'Istituto di credito tesoriere del Consorzio per i conti vincolati di importi corrispondenti a quelli annualmente maturati per i singoli dipendenti.

I lavoratori di cui al 1° comma possono chiedere al Consorzio di versare la somma ivi indicata al Fondo di previdenza complementare AGRIFONDO anziché accantonarla secondo quanto previsto nei precedenti commi.

Nota a verbale

Le parti, in relazione all'ultimo comma, chiariscono che le somme devono essere versate dal Consorzio sulla posizione contributiva AGRI-FONDO del dipendente.

Allegato V - ACCORDO 20 GIUGNO 2007 SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il giorno 20 giugno 2007 in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di S. Teresa, 23, si sono incontrati: lo SNEBI, la Flai CGIL, la Fai CISL, la Filbi UIL,

premessi:

- che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. "legge finanziaria per il 2007", ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di riforma della previdenza complementare;

- che il TFR dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario che aderiscono al fondo di accantonamento del TFR istituito e gestito dalla Fondazione ENPAIA, è vincolato, stante la normativa vigente, al predetto fondo e da esso non può essere distolto per essere indirizzato a forme pensionistiche complementari;

- che l'accantonamento del TFR dei dipendenti consortili presso il fondo EN PAIA è regolato da una convenzione, a suo tempo predisposta con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL ed approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 1° aprile 1971;

- che la gestione del fondo, è affidata ad un Comitato composto dai rappresentanti dei Consorzi e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi di categoria;

- che il fondo di accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali gestito dalla Fondazione ENPAIA è espressamente contemplato dalla contrattazione nazionale di categoria sin dalla stipula dell'accordo collettivo nazionale di lavoro 30 marzo 1983, che è stato allegato come parte integrante a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro dal 1984 ad oggi;

- che le parti convergono sul mantenimento del citato fondo di accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali istituito e gestito dalla Fondazione ENPAIA;

- che l'art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede la possibilità che i datori di lavoro ed i lavoratori finanzino con un contributo a loro carico la previdenza complementare;

- che peraltro, per i dipendenti consortili il CCNL 1 giugno 2005 prevede, all'art. 103, che la previdenza complementare sia realizzata, senza aggravio di costi a carico dei Consorzi;

- che le Organizzazioni sindacali Flai CGIL, Fai CISL e Filbi UIL hanno, viceversa, richiesto che venga riconosciuto un contributo a carico dei Consorzi;

- che lo SNEBI ha eccepito l'inammissibilità di tale richiesta stante lo specifico impegno contrattuale di cui all'art. 103 del citato CCNL 1 giugno 2005;

- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur prendendo atto della norma esistente e riconoscendo l'impegno contrattuale, hanno insistito per ottenere il contributo richiesto;

- che dopo alcuni incontri ed approfonditi dibattiti sul tema le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno prospettato una soluzione che prevede l'erogazione del contributo a carico dei Consorzi a titolo di anticipazione degli oneri retributivi che deriveranno dal rinnovo del CCNL 1 giugno 2005, in scadenza al 31 dicembre 2007, con conseguente detrazione e relativi conguagli;

- che lo SNEBI ha aderito a tale soluzione accogliendo quindi la richiesta che specifica il titolo di erogazione del contributo a carico dei Consorzi quale anticipazione degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL 1 giugno 2005;

- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto che il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile sia individuato in AGRIFONDO;

- che lo SNEBI ha dichiarato di aderire a tale richiesta sottolineando peraltro che deve rimanere inteso che anche il settore consortile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, partecipi agli organi di amministrazione e di controllo del citato fondo;

- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori condividono l'esigenza prospettata dallo SNEBI;
- che è comune volontà delle parti creare le condizioni che consentano ai dipendenti consortili di accedere ad un fondo contrattuale di previdenza complementare;

tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, stipulano, ad integrazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ;
- 2) le parti confermano la validità e l'efficacia del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili gestito dalla Fondazione ENPAIA che continua, pertanto, ad essere regolato dalla convenzione approvata con D.M. 1 aprile 1971, con conseguente permanenza del TFR in tale Fondo ;
- 3) i Consorzi, in deroga a quanto previsto in materia di previdenza complementare dall'art. 103 del CCNL 1 giugno 2005 e nei limiti indicati al successivo punto 4, in caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari all'1 % della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta sulla retribuzione mensile effettuata dal Consorzio ;
- 4) le parti convengono che l'importo di cui sopra viene erogato a titolo di anticipazione sugli aumenti retributivi da riconoscere per il biennio 2008-2009;
- 5) il contributo di cui al precedente punto 3 sarà versato dai Consorzi nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO ;
- 6) nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO ;
- 7) qualunque modifica od integrazione alle disposizioni contenute nel presente accordo dovrà essere definita con apposito successivo accordo fra le parti stipulanti .

28/09/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/9/2016, tra lo SNEBI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la FILBI-UIL, si è stipulato il seguente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario .
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 103 Previdenza integrativa

Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO .

In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta , sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.

Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO.

Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO.

L'individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza complementare del settore consortile è stabilita dall'ACNL 20/6/2007 che, allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costituisce parte integrante ed essenziale.

20/06/2007

Il giorno 20 giugno 2007 in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di S. Teresa, 23, si sono incontrati:

- lo SNEBI rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Pederzoli e dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli, assistiti dal Dott. Antonio Poggi;
- la Flai CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Antonio Mattioli ;
- la Fai CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Stefano Faiotto ;

- la Filbi UIL, rappresentata dal Segretario Generale Signor Giuseppe Vito e dal Segretario Nazionale Signor Giuseppe Sorino;

Premesso:

- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. "legge finanziaria per il 2007", ha anticipato al 1 gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di riforma della previdenza complementare;
- che il TFR dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario che aderiscono al fondo di accantonamento del TFR istituito e gestito dalla Fondazione ENPAIA, è vincolato, stante la normativa vigente, al predetto fondo e da esso non può essere distolto per essere indirizzato a forme pensionistiche complementari;
- che l'accantonamento del TFR dei dipendenti consortili presso il fondo ENPAIA è regolato da una convenzione, a suo tempo predisposta con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. ed approvata con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 1 aprile 1971;
- che la gestione del fondo, è affidata ad un Comitato composto dai rappresentanti dei Consorzi e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi di categoria;
- che il fondo di accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali gestito dalla fondazione ENPAIA è espressamente contemplato dalla contrattazione nazionale di categoria sin dalla stipula dell'accordo collettivo nazionale di lavoro 30 marzo 1983, che è stato allegato come parte integrante a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro dal 1984 ad oggi;
- che le parti convengono sul mantenimento del citato fondo di accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali istituito e gestito dalla Fondazione ENPAIA;
- che l'art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede la possibilità che i datori di lavoro ed i lavoratori finanzino con un contributo a loro carico la previdenza complementare;
- che peraltro, per i dipendenti consortili il c.c.n.l. 1 giugno 2005 prevede, all'art. 103, che la previdenza complementare sia realizzata, senza aggravio di costi a carico dei Consorzi;
- che le Organizzazioni sindacali Flai CGIL, Fai CISL e Filbi UIL hanno, viceversa, richiesto che venga riconosciuto un contributo a carico dei Consorzi;
- che lo SNEBI ha eccepito l'inammissibilità di tale richiesta stante lo specifico impegno contrattuale di cui all'art. 103 del citato c.c.n.l. 1 giugno 2005;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur prendendo atto della norma esistente e riconoscendo l'impegno contrattuale, hanno insistito per ottenere il contributo richiesto;
- che dopo alcuni incontri ed approfonditi dibattiti sul tema le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno prospettato una soluzione che prevede l'erogazione del contributo a carico dei Consorzi a titolo di anticipazione degli oneri retributivi che deriveranno dal rinnovo del c.c.n.l. 1 giugno 2005, in scadenza al 31 dicembre 2007, con conseguente detrazione e relativi conguagli;
- che lo SNEBI ha aderito a tale soluzione accogliendo quindi la richiesta che specifica il titolo di erogazione del contributo a carico dei Consorzi quale anticipazione degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del c.c.n.l. 1 giugno 2005;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto che il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile sia individuato in AGRIFONDO;
- che lo SNEBI ha dichiarato di aderire a tale richiesta sottolineando peraltro che deve rimanere inteso che anche il settore consortile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, partecipi agli organi di amministrazione e di controllo del citato fondo;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori condividono l'esigenza prospettata dallo SNEBI;
- che è comune volontà delle parti creare le condizioni che consentano ai dipendenti consortili di accedere ad un fondo contrattuale di previdenza complementare;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano, ad integrazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le parti confermano la validità e l'efficacia del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili gestito dalla Fondazione ENPAIA che continua, pertanto, ad essere regolato dalla convenzione approvata con D.M. 1 aprile 1971, con conseguente permanenza del TFR in tale Fondo;
- 3) i Consorzi, in deroga a quanto previsto in materia di previdenza complementare dall'art. 103 del c.c.n.l. 1 giugno 2005 e nei limiti indicati al successivo punto 4, in caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari all'1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta sulla retribuzione mensile effettuata dal Consorzio;
- 4) le parti convengono che l'importo di cui sopra viene erogato a titolo di anticipazione sugli aumenti retributivi da riconoscere per il biennio 2008 – 2009;
- 5) il contributo di cui al precedente punto 3 sarà versato dai Consorzi nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO;
- 6) nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO;
- 7) Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni contenute nel presente accordo dovrà essere definita

con apposito successivo accordo fra le parti stipulanti .

02/07/2004

**ALLEGATO S - Protocollo d'intesa sulla previdenza integrativa
(Art. 103 del contratto)**

Premesso:

- che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 17/4/2002 le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni;
- che l'istituzione del sistema di previdenza complementare che si aggiunge a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno di ulteriori forme pensionistiche ;
- che dagli approfondimenti fatti è stata confermata l'impossibilità di istituire un "Fondo chiuso", specifico nel settore consortile, in considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori ;
- che è stata inoltre ribadita l'inopportunità di risolvere il problema dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;
- che le parti hanno di conseguenza riconfermato l'opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva;
- che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata ;
- che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta una serie di valutazioni ed accertamenti che vanno compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza in corso di approvazione in Parlamento ;
- che il testo del disegno di legge delega, tra gli altri, consente anche all'ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno istituiti per la realizzazione della previdenza complementare ;

tutto ciò premesso:

le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti definitivi in ordine all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del settore consortile nonché di ridefinire le norme contrattuali contemplanti forme pensionistiche diverse .

17/04/2002

**Capo VI - PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 102 - Previdenza integrativa.**

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da 2 rappresentanti per ciascuna delle OOSS dei lavoratori firmatarie del presente Accordo e da 6 rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un Fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del TFR dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1.6.82 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso Fondo.

L'istituzione del Fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia , acquisiti gli elementi di giudizio ai quali si fa riferimento nell'allegato V) al presente contratto.

Allegato v

Protocollo di intesa 11 luglio 2000 sulla "previdenza integrativa"

11/07/2000

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA "PREVIDENZA INTEGRATIVA"

Premesso

- che nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 6.3.96, il cui vigore è stato prorogato al 31.12.99 dall'ACNL 9.6.98, le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D.lgs. 21.4.93 n. 124;
 - che dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l'impossibilità di istituire un "Fondo chiuso", specifico del settore consortile, in considerazione dell'esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
 - che è stata inoltre ravvisata l'inopportunità di risolvere il problema dell'istituzione della previdenza complementare nel settore consortile in modo semplicistico prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un "Fondo di previdenza complementare aperto", che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;
 - che le parti hanno di conseguenza convenuto sull'opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l'adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva;
 - che tale "Fondo chiuso" deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al "Fondo" tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
- che allo stato attuale lo scenario esistente non offre la possibilità di valutazioni comparative all'uopo necessarie;
- che l'individuazione del "Fondo chiuso" al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta altresì una serie di valutazioni e accertamenti che vanno compiuti con estrema attenzione, al fine di garantire la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori medesimi;
- che è quindi opportuno dedicare un congruo periodo di tempo alla individuazione della soluzione più conveniente e più idonea;

tutto ciò premesso

le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del "Fondo" con il quale negoziare l'adesione del settore consortile in modo tale da poter riprendere gli incontri per l'istituzione della previdenza complementare entro il mese di ottobre del corrente anno.

09/06/1998

5) le parti proseguono i confronti per la definizione degli impegni, assunti con il CCNL 31.7.94, in tema di RSU per le quali sono state presentate le relative proposte e in tema di istituzione di un fondo di previdenza integrativa che possa essere operativo entro la scadenza del presente accordo .

06/03/1996

Art. 96 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1-6-1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo. L'istituzione del fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia .

31/07/1994

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall'1/6/1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo.

L'istituzione del fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia .
